



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO
ANALOGO SULLE SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING A TOTALE PARTECIPAZIONE DEL
COMUNE DI COPPARO**

(ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 24/07/2018

Articolo 1

Controllo analogo: definizione, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento:

- a) disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii. in combinato disposto con l'art. 5, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., esercitate dal Comune di Copparo (d'ora in poi "ente socio") sulle società in house providing partecipate al 100% (d'ora in poi "società") al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie e allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'ente socio e gli organi amministrativi di dette società;
- b) individua i comportamenti degli organi delle società nei confronti dell'ente socio e le diverse competenze degli organi dell'ente socio, promuovendo la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi;
- c) garantisce la costante separazione tra potere politico di governance della partecipazione societaria in house dell'ente socio e lo svolgimento delle funzioni relative all'affidamento e la gestione di servizi di interesse comunale.

2. Le tipologie dei controlli sulle società sono riconducibili a:

- Controllo societario:

- Monitoraggio dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti;
- Monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle
- Relative deliberazioni;

- Controllo contabile e gestionale:

- Monitoraggio degli equilibri di bilancio;
- Monitoraggio periodico e finale sullo stato di attuazione e di raggiungimento degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio.

3. La funzione di controllo analogo dell'ente socio sull'attività delle società è intesa come vigilanza analoga a quella che l'ente svolge istituzionalmente sulla attività dei propri uffici e mira ad assicurare che i servizi delle società medesime siano strumentali alle finalità statutarie, alla strategia politico gestionale dell'ente socio e che siano svolti in ottemperanza all'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.

Le finalità del controllo di cui sopra sono quelle di monitorare i rapporti finanziari tra l'ente socio e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli previsti per le società in house providing.

A tale scopo l'ente socio effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società, analizza gli

scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Articolo 2

Modello di governance e soggetti coinvolti

1. Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali della società al fine di definire un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale l'ente socio possa esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.
2. L'ente socio assume atti e comportamenti idonei a garantire il rispetto delle clausole di governance definite all'art. 5 del presente regolamento.
3. Le società sono tenute a individuare e comunicare all'ente socio i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare con spirito di collaborazione lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti.
4. I rappresentanti legali dell'ente socio o loro delegati, eventualmente coadiuvati da strutture preposte al monitoraggio delle società partecipate (laddove esistenti) e/o dai dirigenti/responsabili competenti per materia, hanno libero accesso ai locali delle società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici.

Articolo 3

Riparto di competenze per la definizione degli indirizzi programmatici e l'esercizio del controllo analogo

1. Il controllo analogo nei confronti delle società in-house a totale partecipazione del Comune di Copparo si esplica attraverso il sotto indicato riparto di competenze:

a) Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo sulle società partecipate, l'approvazione del Bilancio Consolidato e la presa d'atto del Rapporto annuale sulle Società partecipate.

b) Giunta Comunale

La Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qualvolta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e le società. In particolare:

- approva gli eventuali indirizzi strategici necessari per la partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie delle società;
- assegna le azioni di controllo sulle società ai vari dirigenti/responsabili competenti per materia attraverso il PEG/PdO dell'Ente.

c) Sindaco

Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle società;
- esprime il proprio voto in sede assembleare sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a secondo della competenza.

Nella definizione degli indirizzi programmatici e nell'esercizio del controllo analogo gli organi politici sono tecnicamente coadiuvati dalla struttura interna all'ente preposta al monitoraggio sulle società partecipate (laddove esistente) e/o dai dirigenti/responsabili competenti per materia.

Articolo 4

Obblighi informativi delle società

1. Le società, nei propri documenti di programmazione, si conformano agli indirizzi generali fissati dall'ente socio nei propri atti di programmazione.

2. Le società dovranno garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'aggiornamento dei propri regolamenti interni, nelle specifiche materie:

- affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- assunzioni di personale;
- affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza, anticorruzione e privacy.

3. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio dei controlli di natura societaria:

a) il rappresentante legale di ciascuna società trasmette all'ente socio i verbali dell'Assemblea societaria entro 15 giorni dalla loro approvazione; copia del bilancio approvato deve essere trasmessa al Comune entro 15 giorni dalla sua approvazione;

b) il rappresentante legale di ciascuna società trasmette all'ente, almeno 15 giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea societaria, la documentazione istruttoria per l'approvazione di eventuali proposte di modifica statutaria o degli accordi parasociali – laddove esistenti - o di operazioni societarie di natura straordinaria (es. trasformazione; fusione; conferimento di rami d'azienda; aumento di capitale sociale ecc).

4. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio dei controlli di natura contabile e gestionale l'organo amministrativo delle società relazionerà al socio sulla pianificazione delle attività e sull'attività svolta, ovvero:

- Entro il 31 di Ottobre di ciascun anno, trasmetterà il bilancio di previsione unitamente al Piano Operativo annuale di sviluppo della società per l'anno successivo (Piano Industriale). Il Piano Industriale è costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal socio che può proporre eventuali variazioni o emendamenti; il Piano Industriale sarà illustrato al socio e successivamente approvato dall'ente socio in Consiglio Comunale.

- Entro il 30 settembre di ciascun anno, la società trasmetterà la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo di sviluppo della società;
- La società partecipata fornirà all'ente tutti i dati necessari alla redazione del bilancio consolidato nei termini richiesti dall'ente
- Ogniqualevolta richiesto dall'assemblea, il presidente, l'amministratore unico o un membro del consiglio di amministrazione della società, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio Comunale del comune socio, della Giunta Comunale o delle commissioni consiliari.

Articolo 5

Ulteriori modalità dell'azione di vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'attività e sui risultati delle società si esplica anche attraverso eventuali verifiche presso le sedi operative e/o amministrative delle aziende nonché attraverso direttive e/o indirizzi specifici.
2. A tal fine l'ente socio potrà avvalersi di personale dipendente in possesso di adeguata qualifica e competenza professionale o, in mancanza, di tecnici incaricati esterni, esperti in materia, ovvero di servizi professionali resi da società di certificazione e consulenza aziendale.
3. È necessaria una preventiva e motivata comunicazione all'ente socio da parte dell'Organo amministrativo di ciascuna società nei seguenti casi:
 - operazioni e contratti di qualunque natura che comportino una spesa superiore a 40.000 euro, salvi i casi in cui si tratti di spese obbligatorie per legge o in esecuzione di contratti già stipulati, nonché in attuazione di piani di investimento precedentemente programmati, o siano previste espressamente nel Piano Industriale approvato dall'assemblea dei soci;
 - assunzioni a tempo indeterminato;
 - atti di acquisto e di alienazione di beni immobili del patrimonio;
 - assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento, di importo superiore a 50.000,00 euro che necessitino di garanzie reali o da prestarsi da parte dell'ente

Le operazioni sopra descritte dovranno essere comunicate almeno 20 giorni prima della relativa adozione e si intenderanno autorizzate trascorsi 20 giorni dal ricevimento da parte dell'ente socio.

4. L'ente socio, secondo le competenze di cui all'art. 3 può:

- effettuare verifiche documentali tese ad accertare la regolarità delle attività gestionali (in relazione ai contratti di servizio e ai rapporti finanziari in essere), con modalità non ingerenti con le attribuzioni gestionali e di controllo di competenza degli organi delle società;
- richiedere la presentazione di specifici rapporti gestionali o relazioni su determinate attività su cui si ritiene opportuno un approfondimento conoscitivo.

5 Il Comune a norma dell'articolo 170 del tuel in sede di approvazione del proprio DUP recepisce gli

obiettivi che la società partecipata dovrà conseguire ed individua gli indicatori quantitativi e qualitativi che saranno oggetto di report

6 Eventuali aggiornamenti o scostamenti dalla programmazione condivisa tra ente comune e società dovrà essere tempestivamente comunicata al Socio

7 La società partecipata ai fini del controllo economico finanziario e patrimoniale fornirà all'ente comune un report economico-finanziario che contenga i risultati economici suddivisi per centri di costo analitici, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e i relativi gli indicatori quantitativi e qualitativi, nonché un report sui flussi di liquidità a cadenza semestrale entro il 15 ottobre per i dati al 30 giugno ed entro il 30 aprile per i dati al 31.12 di ogni anno

Articolo 6

Codice di comportamento dei Rappresentanti del Comune di Copparo negli organi di amministrazione delle società

1. I rappresentanti del Comune di Copparo nell'organo amministrativo delle società attengono e agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e dichiarano all'atto della nomina di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla normativa vigente e dal D. Lgs. n. 39/2013.

2. Gli stessi si impegnano formalmente a rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti per le società e a promuovere e assicurare gli adempimenti previsti dal presente regolamento, al fine di garantire uniformità nei flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti del Comune di Copparo negli organi sociali delle società e l'ente socio stesso.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, i rappresentanti del Comune di Copparo nell'organo amministrativo delle società sono tenuti a fornire al Sindaco e alla Giunta tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dall'ente socio, gli eventuali scostamenti rispetto al budget approvato dall'Assemblea e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.

Articolo 7

Strumenti di Controllo

In caso di inosservanza degli indirizzi forniti alle società, oggetto del presente regolamento, ovvero di gravi inadempienze e/o reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, dallo statuto, dalle disposizioni di legge, l'ente socio può intervenire al fine di individuare le misure correttive necessarie ed opportune affinché la società partecipata ottemperi tempestivamente ai rilievi formulati, compresa la rimozione dell'organo esecutivo

Articolo 8

Strutture coinvolte

Il Controllo analogo è esercitato dalla struttura comunale individuata come competente dalla figura avente delega sulle società partecipate in collaborazione con il Segretario Comunale e l'ufficio di ragioneria

I revisori dei conti potranno fornire, a richiesta dell'Ente, attività di supporto sul controllo del bilancio

anche al fine di formulare provvedimenti ed azioni atti a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa

Articolo 9

Accesso agli atti

La società dovrà collaborare con l'ente socio per il rispetto della normativa FOIA (Freedom of information act)

Articolo 10

Disposizioni Finali

Il presente regolamento entra in vigore al momento della pubblicazione

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge se ed in quanto compatibili

L'attuazione del presente Regolamento modifica ed integra, per quanto non espressamente previsto ovvero incompatibile, i vigenti regolamenti comunali

Le società partecipate prendono atto del regolamento, adeguando ad esso i propri atti regolamentari.

Il presente regolamento una volta divenuto esecutivo sarà pubblicato sul sito istituzionale e nella pagina di Amministrazione trasparente